

Legge regionale 27 giugno 1994, n. 48

Norme in materia di circolazione fuori strada dei veicoli a motore. (1)
Bollettino Ufficiale n. 45, parte prima, del 30 giugno 1994

Art. 2

- Ambito di applicazione. Divieti

1. **È fatto divieto a chiunque**, salve le deroghe di cui all' articolo 3 , di circolare con mezzi motorizzati al di fuori delle strade di cui all' articolo 1 , di costruire impianti fissi per sport da esercitarsi con mezzi motorizzati idonei alla circolazione fuori strada e di allestire a qualsiasi titolo tracciati o percorsi per gare da disputare con i mezzi predetti, nelle seguenti aree:

a) **zone soggette a vincolo paesaggistico** ai sensi Sito esternodella legge 29 giugno 1939, n. 1497 , ivi comprese le categorie di beni indicati nell' Sito esternoarticolo 1 della legge 8 agosto 1985, n. 431 ;

b) **nei parchi e riserve naturali nazionali e regionali;**

c) **nelle ulteriori aree comprese nel sistema regionale delle aree protette**, come individuate dal piano urbanistico-territoriale con specifica considerazione dei valori paesistici e ambientali approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 296 del 19 luglio 1988 e successive modificazioni;

d) **negli alvei di corsi d'acqua pubblici** di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775, ad eccezione degli attraversamenti a guado colleganti strade esistenti;

e) **nelle zone facenti parti del patrimonio agricolo-forestale** della Regione ai sensi della R. 64/76

f) **nelle zone adibite o destinate a parchi territoriali urbani** dagli strumenti urbanistici comunali;

g) **nei territori di protezione della fauna selvatica** di cui all'art. 10, lett. a), b) e c) Sito esternodella legge 11 febbraio 1992, n. 157 ;

h) **nelle zone soggette a vincolo idrogeologico** ai sensi del R.D. 30 dicembre 1923, n. 3267, limitatamente alla costruzione di impianti fissi e all'allestimento di tracciati o percorsi per gare.

2. **La circolazione fuori strada con mezzi motorizzati** nelle aree di cui al comma 1 **è altresì vietata** nei **sentieri** a fondo naturale quali **mulattiere, tratturi**, di cui all'art. 3, comma 1, punto 48 del Nuovo Codice della Strada, nonché nelle piste da esbosco e cesse parafuoco.(3)

3. Il Comune può inoltre stabilire espressamente il divieto di circolazione fuori strada con mezzi motorizzati ovunque lo ritenga necessario per ragioni di polizia locale, urbana, rurale o per la tutela della stabilita' del suolo, fermo ogni altro divieto di circolazione, disposto a norma della legislazione vigente dalle autorità competenti.

(4)